



**ANUPSA**

ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI  
PROVENIENTI DAL SERVIZIO ATTIVO

## ***Vademecum***

***TRATTAMENTO DI PENSIONE AI SUPERSTITI***

***a cura del Gen. Ruggieri***

La **REVERSIBILITA'** è certamente un argomento triste che, tuttavia, non può non essere trattato, specie per i suoi multiformi aspetti che la normativa presenta nelle diverse situazioni familiari. Con un solidale spirito di servizio e nella intima convinzione che questa sintesi possa essere di aiuto, essa si propone di formulare domestiche informazioni a coloro che, specie in particolari momenti, devono affrontare le pratiche burocratiche relative al trattamento pensionistico spettante.

## **1. Premessa**

***Preliminarmente va sottolineato che la reversibilità ha natura previdenziale e non assistenziale.***

***Sono in atto tentativi intesi a "sopprimere" il carattere previdenziale per trasformarla in "assistenziale" correlata ai mezzi di cui dispone il beneficiario.***

Il trattamento di pensione di reversibilità, detta anche pensione indiretta, consiste in una prestazione di natura economico previdenziale erogata in favore dei superstiti del pensionato deceduto.

La legge di riforma del sistema previdenziale ha esteso la disciplina del trattamento pensionistico ai superstiti, in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, a tutte le forme di previdenza esclusive e sostitutive di tale assicurazione.

Pertanto per tutti i casi di diritto al trattamento pensionistico di reversibilità, sorto dopo il 16/8/95, si dovranno seguire i criteri operativi precisati dall'INPS. Ferma restando la normativa previgente, il cui diritto al conseguimento sia sorto prima del 16/8/95, le prestazioni previdenziali possono essere ricondotte alle seguenti tipologie:

**reversibilità ordinaria** qualora l'iscritto, al momento del decesso, sia già titolare di un trattamento di pensione diretta d'anzianità, di vecchiaia ovvero d'invalidità;

**indiretta ordinaria**: qualora l'iscritto alla data del decesso (avvenuta in attività di servizio) sia in possesso di un'anzianità di servizio pari ad almeno 15 anni, ovvero di 5 anni di contribuzione, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio;

**reversibilità di privilegio**: se il defunto godeva di pensione privilegiata essa è reversibile nella misura del 60% senza alcuna successiva riduzione. Se il defunto godeva di pensione privilegiata di 1<sup>a</sup> categoria competono, a domanda, i benefici di cui all'art. 93 del T.U.1092/1073 (attribuzione di un trattamento speciale per un periodo di tre anni di una pensione dello stesso importo goduto dal de cuius).

**indiretta di privilegio**: qualora l'iscritto, in possesso di almeno un giorno di servizio, sia deceduto in servizio e per causa di servizio;

**inabilità reversibile**: in caso di decesso dell'iscritto già titolare della pensione d'inabilità.

**Anche in questo caso sono previsti i benefici di cui all'art. 93 del T.U, 1092/1973 (attribuzione, a domanda, di un trattamento speciale per un periodo di tre anni di una pensione dello stesso importo goduto dal de cuius).**

**inabilità indiretta:** a seguito del riconoscimento dello stato d'inabilità dell'iscritto, avvenuto in fase successiva al decesso del medesimo. Il riconoscimento presuppone sempre la presentazione dell'istanza da parte dell'iscritto in quanto ai superstiti del medesimo non è concessa la già menzionata facoltà.

## **2. Destinatari del trattamento ai superstiti**

Sono destinatari di tale trattamento di pensione i superstiti del dipendente pubblico iscritto all'INPS, secondo il seguente ordine:

- a) il coniuge, per il quale non è richiesta nessuna condizione oggettiva ai fini del conseguimento del diritto al trattamento di pensione indiretta ovvero di reversibilità;
- b) il coniuge separato, anche con addebito della colpa, nel qual caso il conseguimento del diritto alla pensione è condizionato dal possesso dell'assegno alimentare, ai sensi dell'art.5 legge 898/70, e dal non aver contratto nuove nozze;
- c) il coniuge divorziato, purché ricorrano le seguenti condizioni:
  - sia titolare d'assegno di divorzio (alimentare) di cui all'art.5 della legge 898/70;
  - non sia passato a nuove nozze;
  - il coniuge divorziato dante causa deve essere deceduto dopo il 12 marzo 1987 data di entrata in vigore della Legge 6/3/87 n° 74;
  - la data d'inizio del rapporto assicurativo del pensionato, ovvero dell'assicurato, sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - non esista coniuge superstite;
- d) il coniuge divorziato, anche nell'ipotesi in cui il defunto abbia contratto nuovo matrimonio ed il nuovo coniuge sia ancora in vita. In questo caso, il coniuge divorziato ha diritto (legge n.74/87) al trattamento di pensione purché in possesso dei requisiti di cui al punto c) e solo successivamente all'emissione di specifica sentenza del Tribunale che stabilisca le quote spettanti, al coniuge ed all'ex coniuge, in proporzione alla durata dei singoli matrimoni e tenendo conto delle rispettive condizioni economiche e reddituali ( Ord. 419 del 27/10/99 Corte Costituzionale ) Int. 52 del 18/10/2000;

- e) i figli ed equiparati, che alla data del decesso del pensionato siano a carico del genitore e siano nelle seguenti condizioni:
- minori del 18° anno d'età;
  - studenti di scuola media superiore o professionale fino al 21° anno d'età;
  - studenti universitari in corso legale di studi e comunque non oltre il 26° anno d'età;
  - maggiorenni inabili a carico del lavoratore defunto.

Sono equiparati a figli legittimi e naturali:

- i figli adottivi e quelli affiliati del lavoratore deceduto;
- i figli naturali non riconoscibili dal lavoratore deceduto, per i quali questi era tenuto al mantenimento o agli alimenti in virtù di sentenza, nei casi previsti dall'art.279 del codice civile;
- i figli naturali non riconoscibili dal lavoratore deceduto che nella successione del genitore hanno ottenuto il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio, ai sensi degli art.580 e 594 del codice civile;
- i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge del lavoratore deceduto;
- i figli naturali riconosciuti, o giudizialmente dichiarati, dal coniuge del lavoratore deceduto;
- figli postumi nati il 300° giorno dalla data di decesso del padre;
- figli che avendo i requisiti per il diritto, alla data di morte del genitore, erano coniugati.

In mancanza del coniuge e dei figli ovvero, se pur esistendo, non ne hanno diritto, la pensione spetta ai genitori del lavoratore deceduto che, alla data del decesso, presentino i seguenti requisiti:

- 65 anni d'età;
- non siano titolari di pensione diretta ed indiretta (sono escluse alcune categorie di trattamenti pensionistici elencati nel supplemento di luglio 1992 degli Atti Ufficiali dell'INPS allegato all'informativa INPDAP n.10 del 16.02.2000);
- siano a carico del lavoratore deceduto.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori ovvero, se pur esistendo non abbiano diritto al trattamento di pensione, spetta ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili del lavoratore deceduto che, alla data del decesso, abbiano i seguenti requisiti:

- siano inabili al lavoro (anche in età inferiore ai 18 anni);
- non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
- siano a carico del lavoratore deceduto.

**... da evidenziare**

*Sono inoltre, destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti i nipoti in linea retta, minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, anche se non formalmente affidati.*

## **UNIONI CIVILI (legge Cirinnà)**

**La reversibilità è prevista anche per le coppie dello stesso sesso.**

**Il comma 20 della Legge n. 76/2016, equipara, non solo ai fini civilistici ma anche fiscale, l'unione civile, tra due persone dello stesso sesso, alla famiglia composta da coniugi eterosessuali. Dunque, come disposto dal comma 20, la pensione di reversibilità spetta anche al soggetto superstite della coppia dello stesso sesso legata ai fini civili.**

### ***3. Misura del trattamento***

La pensione indiretta è costituita da un'aliquota della pensione diretta:

Coniuge o Orfano:.....	60%
Coniuge con un orfano: .....	80%
Coniuge con due orfani:.....	100%
Coniuge con tre orfani:.....	100%
Coniuge con quattro o più orfani:.....	100%
Orfano solo.....	60%
Orfano minore, studente o inabile dal 17.8.95:.....	70%
Due orfani:.....	80%
Tre o più orfani:.....	100%

Genitori fratelli-sorelle : 15% (ciascuno)

(la somma delle quote non può, peraltro, superare il 100 %).

Se il o i superstiti ha un proprio reddito il trattamento sopra indicato può subire delle riduzioni come indicato al successivo para. 8.

### ***4. Decorrenza***

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa.

### ***5. Come si ottiene la prestazione***

La prestazione si ottiene a domanda, da parte del superstite avente diritto. La richiesta va presentata alla Sede Provinciale INPS competente per territorio di residenza compilando apposito modulo.

### ***6. Termini di presentazione***

La domanda volta alla concessione del trattamento pensionistico ai superstiti può essere presentata in qualsiasi periodo di tempo successivo al decesso dell'ex iscritto, ovvero del pensionato, con la sola esclusione del trattamento indiretto di privilegio per la cui concessione il superstite, avente diritto al trattamento, deve inoltrare richiesta entro e non oltre i cinque anni dalla data di decesso dell'iscritto.

**... da evidenziare**

*A norma di codice civile, trascorsi dieci anni dal decesso del titolare della posizione assicurativa, ovvero del trattamento di pensione diretta, i ratei di pensione non riscossi cadono in prescrizione.*

## **7. Durata della prestazione**

L'erogazione della prestazione cessa con la morte del beneficiario, ovvero al venire meno delle condizioni soggettive richieste per il conseguimento del diritto (matrimonio del coniuge superstite o dei collaterali, maggiore età dei figli, cessazione dello stato d'inabilità, ecc.).

A tal riguardo va rilevato che al coniuge superstite, nell'ipotesi di cessazione dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta un assegno pari a due annualità del trattamento percepito alla data del nuovo matrimonio.

## **8. Cumulo della pensione con altri redditi: Art. 41 comma 1 L. 335/1995**

Il cumulo tra trattamento di reversibilità e redditi è così disciplinato:

- a) *totale cumulabilità* tra redditi familiari e pensione di reversibilità, percepita dal coniuge superstite con orfani minori, studenti od inabili;
- b) *cumulabilità parziale* con altri redditi. Ove il superstite abbia un proprio reddito (la casa in cui si abita non concorre alla determinazione dell'imponibile), la misura del trattamento indicata al para. 3. subirà una riduzione proporzionale al reddito percepito di seguito indicata:

**reddito non superiore a tre volte il minimo INPS (\*)**: nessuna riduzione;

**reddito compreso tra tre e quattro volte il minimo INPS**: riduzione del 25%;

**reddito compreso tra quattro e cinque volte il minimo INPS**: riduzione del 40%;

**reddito superiore a cinque volte il minimo INPS**: riduzione del 50%.

## QUOTA *UNA TANTUM* IN CASO DI NUOVO MATRIMONIO

*In caso di nuove nozze, al coniuge viene revocata la pensione e gli viene erogata la "doppia annualità", pari a due annualità della pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, a titolo di liquidazione in capitale della pensione di reversibilità che cessa di essere corrisposta. La doppia annualità spetta al coniuge che si risposa, anche se ci sono figli che percepiscono la pensione. In questo caso i figli avranno diritto ad un aumento della loro quota.*

La norma è poco nota. Quasi sconosciuta.

Per ottenere il citato emolumento l'avente diritto deve inoltrare all'INPS specifica domanda esclusivamente in via telematica alla sede dell'INPS che ha in carico la pensione di reversibilità.

Potrebbe anche verificarsi che tra gli aventi diritto della pensione di reversibilità della pensione da revocare ci siano anche figli minori o inabili. In questi casi questi soggetti continuano ad avere diritto alla loro quota di pensione. Tale circostanza è opportuno sia indicata nella istanza di richiesta della **doppia annualità**.

## ***APPENDICE***

*Vittime del dovere*

*Reversibilità al convivente more uxorio*

*Unioni civili*

*L'amore non ha limiti di età*



## **Benefici derivanti dalla condizione di “Vittime del Dovere”**

(Riferimento DPR n. 243 del 07 luglio 2006)

### **1. Condizioni per rientrare nella categoria “Vittime del Dovere”**

Per vittime del dovere si intendono i soggetti deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o di eventi connessi all'espletamento di funzioni d'istituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all'espletamento di attività di soccorso.

Sono, inoltre, equiparati alle vittime del dovere le persone che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro o fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da cause di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative, come l'impiego su unità navali, aeromobili o presso infrastrutture militari con significativa presenza di amianto.

### **2. Modalità per ottenere la corresponsione delle provvidenze**

Le procedure di esame delle singole posizioni sono attivabili a domanda degli interessati. Le domande devono essere trasmesse a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno a MARIUGP IV Reparto 3° Ufficio Consulenza e Documentazione Sanitaria, piazzale della Marina, 4 – 00196 Roma.

### **3. Benefici previsti**

- a) Speciale elargizione di € 200.000,00 soggetta a rivalutazione automatica, per i superstiti aventi diritto ovvero per i soggetti con invalidità permanente non inferiore all'80%. A far data dal 01.01.2008, in caso di invalidità permanente pari a 4/5 della capacità lavorativa, tale elargizione spetta solo se l'invalidità stessa ha comportato la cessazione del rapporto di impiego.
- b) Per i soggetti con percentuale di invalidità inferiore all'80% è prevista la speciale elargizione di € 2.000,00 per punto percentuale di invalidità.
- c) Facoltà del coniuge (di cittadinanza italiana) o del convivente more uxorio e dei parenti a carico entro il secondo grado, di cittadinanza italiana, di optare per un assegno vitalizio in luogo della speciale elargizione di € 200.000,00.

Misura dell'assegno:

- € 309,84 mensili, se i destinatari sono in numero non superiore a tre;
  - € 193,67 mensili, se i destinatari sono quattro o cinque;
  - € 154,94 mensili, se i destinatari sono in numero superiore a cinque.
- d) Attribuzione in via generalizzata dello “speciale assegno vitalizio” di € 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica, a tutti i superstiti, ivi compresi i figli maggiorenni, ed agli infortunati con invalidità permanente non inferiore ad  $\frac{1}{4}$  della capacità lavorativa, non reversibile.
- e) Attribuzione in via generalizzata di due annualità di pensione, comprensive di tredicesima mensilità.
- f) Assegno vitalizio di € 258,23 mensili, soggetto a perequazione automatica, rivalutato dal 01/01/2004 a € 500,00 mensili, a tutti i superstiti, ivi compresi, dal 01/01/2008, i figli maggiorenni, ed agli infortunati con invalidità permanente non inferiore ad  $\frac{1}{4}$  della capacità lavorativa.
- g) Esenzione dalla spesa per ogni prestazione sanitaria (no ticket su esami clinici e visite specialistiche).
- h) Riconoscimento del diritto all'assistenza psicologica a carico dello Stato.
- i) Beneficio dell'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti ed agli atti delle procedure di liquidazione dei benefici.
- j) Titolo preferenziale per il collocamento al lavoro nella Pubblica amministrazione, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli, a favore del coniuge e figli superstiti ovvero fratelli conviventi a carico (qualora siano unici superstiti) dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi.
- k) Borse di studio, esenti da ogni imposizione fiscale, in favore delle vittime che hanno subito un'invalidità permanente, nonché dei figli e degli orfani, per ogni anno di scuola elementare, secondaria e di corso universitario.

FACSIMILE DOMANDA PER OTTENERE I BENEFICI PREVISTI PER GLI  
EREDI DELLE VITTIME DEL DOVERE

AL MINISTERO DELLA DIFESA  
Direzione Generale della Previdenza Militare  
Della Leva e del Collocamento al lavoro  
dei volontari congedati  
Viale dell'Esercito 186  
00143 ROMA CECCHIGNOLA

La sottoscritta \_\_\_\_\_ nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ vedova del \_\_\_\_\_ nato a  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_ deceduto a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ per  
infermità contratta in servizio e per causa di servizio, riconosciuto quale "vittima del dovere" **essendo**  
**affetto** dall'\_\_ seguent\_\_ infermità: \_\_\_\_\_ come /Processo Verbale n. \_\_\_\_\_  
In data \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

La corresponsione dei benefici e provvidenze derivanti dalla condizione di **VITTIMA DEL DOVERE**  
(D.P.R. 243/2006).

**DICHIARA**

di acconsentire alla trattazione e comunicazione, da parte degli uffici competenti, dei propri dati personali,  
relativi al procedimento attivato con la presente istanza.

**Allego la seguente documentazione:**

- Copia del documento di identità in corso di validità
- Copia del Decreto/Processo Verbale sopra citato

\_\_\_\_\_  
(Località e data)

\_\_\_\_\_  
(firma)

**REVERSIBILITA' NON SPETTA AL CONVIVENTE MORE UXORIO**

**More uxorio significa “come moglie e marito” per indicare la condizione di due persone che convivono stabilmente senza aver contratto matrimonio.**

Non spetta la pensione di reversibilità al convivente more uxorio, perché non prevista dall'attuale sistema previdenziale. Così ha sentenziato la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza n. 22318/2016 rigettando il ricorso con il quale il convivente superstite avrebbe voluto usufruire della reversibilità della pensione di inabilità della quale era titolare la deceduta convivente "more uxorio". Il rigetto ha sorpreso non solo il ricorrente in quanto, a parere di chi scrive, non è sufficientemente chiara la differenza tra unioni civili e convivenze di fatto.

Il testo della recente legge sulle unioni civili, dal titolo "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" si occupa di unioni civili e convivenze di fatto. Esaminiamo le differenze:

- **per unioni civili** si intendono specifiche formazioni sociali costituite da persone maggiorenni dello stesso sesso;
- **per convivenze di fatto**, invece si intendono le coppie formate da due persone maggiorenni (sia etero che omosessuali) non legate da vincoli giuridici ma da un legame affettivo e che possono regolare i propri rapporti patrimoniali attraverso un "contratto di convivenza".

**Cosa prevedono le unioni civili: sono le unioni civili tra persone dello stesso sesso:**

- si costituisce tra persone dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, e va registrata nell'archivio dello stato civile;
- i partner acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri: hanno l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione ed entrambi sono tenuti a contribuire ai bisogni comuni, in base alle proprie possibilità;
- entrambi concordano l'indirizzo della vita familiare e la residenza comune, esattamente come avviene per le coppie sposate;
- in assenza di indicazioni diverse, si applica la comunione dei beni;
- se l'unione dovesse cessare, le parti hanno diritto all'eredità, **alla pensione di reversibilità** e al mantenimento;
- la separazione avviene davanti all'ufficiale di stato civile, quando le parti ne manifestano la volontà (anche disgiunta).

**Cosa prevedono le norme per le coppie di fatto (sia etero che omosessuali):**

- i conviventi assumono solo alcuni dei diritti e dei doveri riconosciuti alle coppie sposate: l'assistenza ospedaliera, penitenziaria e gli alimenti a fine convivenza (nel caso in cui uno dei due non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento);
- se il proprietario della casa di comune residenza dovesse morire, il convivente avrebbe diritto a continuare ad abitare nella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore ai due anni e comunque non oltre i cinque anni;
- se l'intestatario del contratto di affitto della casa di comune residenza dovesse morire o dovesse recedere, il convivente di fatto può subentrare nel contratto;
- i conviventi possono scegliere di gestire i propri rapporti patrimoniali con un "contratto di convivenza" e quindi indicare la residenza, le modalità di contribuzione alla vita comune, la comunione dei beni (voce che può comunque essere modificata in qualunque momento);
- oltre che in caso di morte o di matrimonio, la convivenza si risolve per accordo delle parti o per volontà unilaterale.

Nella citata sentenza manca qualsiasi riferimento all'ultima riforma del diritto di famiglia relativa alle unioni di fatto, equiparate in buona parte ex lege alle coppie coniugate.

Appare chiaro che il legislatore non ha previsto la reversibilità in favore del convivente “more uxorio” forse sperando che la Magistratura avesse colmato una simile grossolana omissione.

**REVERSIBILITA’  
ABOLITA LA LIMITAZIONI PER DIFFERENZA D'ETÀ**

## L'AMORE NON HA LIMITI DI ETÀ' PREVALE ANCHE SUGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Nel 1988 **per** salvare gli equilibri di bilancio, con un irrituale e censurabile comportamento, un nostrano Ministro del Lavoro scrisse a tutte le Magistrature, dalla Consulta alle Corti dei Conti, Centrale e Regionali, passando per il Consiglio di Stato: **“se voi date troppo spazio ai pensionati distruggete il bilancio dello Stato”**. **Non pago, aggiunse: “I ricorsi devono essere giudicati con rigore e se c'è da scegliere tra una interpretazione favorevole ed una meno, è preferibile la seconda”**.

Mentre per il "Contributo di Solidarietà" l'appello ha funzionato, Questa volta l'appello è andato a buca.

Sugli equilibri di bilancio prevale l'amore. Il «diritto all'affettività» non si perde con l'avanzare degli anni. Parola del giudice costituzionale relatrice.

A seguito di un ricorso da parte di una vedova più giovane di oltre 20anni del defunto coniuge, la Corte dei Conti con ordinanza del 24 marzo 2014, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 174 depositata il 14 luglio 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.

**La norma dichiarata illegittima limitava l'ammontare della pensione di reversibilità quando il coniuge scomparso aveva contratto matrimonio a un'età superiore ai settant'anni e il coniuge superstite era più giovane di almeno vent'anni.**

E' singolare, in passato la relatrice della sentenza, richiamandosi a una giurisprudenza divenuta ormai costante di mettere le esigenze del bilancio dello Stato davanti ai diritti dell'uomo, specie in materia di quiescenze e di diritti acquisiti nella reversibilità e di retroattività in genere, non ha tenuto conto nemmeno delle censure persino della Cedu affermando questo originale principio: **“..in relazione ai rapporti di durata, non si può riporre alcun ragionevole affidamento nell'immutabilità della disciplina previdenziale e non sono precluse **modificazioni sfavorevoli**, finalizzate a riequilibrare il sistema.**

Questa volta, inaspettatamente la citata relatrice, lo scrivo senza peli sulla lingua, modifica il restrittivo atteggiamento precedentemente assunto e sostenuto e con inusuale generosità censura la norma varata nel 2011 in virtù del novello art. 81 introdotto in Costituzione ed inteso a salvaguardare gli equilibri di bilancio, ed a contrastare il fenomeno di **matrimoni fraudolenti e di interesse** attraverso penalizzazioni economiche: la pensione di reversibilità, che di norma è pari al 60% di quella del familiare deceduto se c'è solo il coniuge e sale al 100% se ci sono più figli, veniva **ridotta** di una misura compresa tra il 25 e il 50%. Esentati solo i nuclei familiari con figli di **minore età, studenti** o inabili al lavoro.

Il «diritto all'affettività» non si perde con l'avanzare degli anni. E comunque nessuno, tantomeno lo Stato, può sindacare le ragioni di un matrimonio in tarda età. Chi decide di sposarsi anche dopo i settanta ha tutto il diritto di farlo senza che venga sospettato di voler frodare l'erario. Nemmeno se il coniuge è di molto più giovane. Dunque è incostituzionale quella disciplina del 2011 che mise un freno alle pensioni di reversibilità, e che nel gergo mediatico venne chiamata «norma anti-badanti».

Così ha stabilito la Consulta con una sentenza importante, destinata a lasciare il segno nel costume nazionale. Perché non si limita a cancellare una misura presa 5 anni fa dal governo ma fa emergere un'evoluzione della società italiana e tutela sul piano previdenziale un conseguente diritto: quello,

appunto, di vivere liberamente i propri affetti. Pure nel caso in cui si riversino su un coniuge di decenni più giovane.

Poiché la nostra previdenza, di che ne dicono che tutto va bene, versa in una condizione deficitaria per cui la regola è stata introdotta a fronte del fatto che un numero crescente di pensionati (soprattutto uomini) si sposano con donne molto più giovani. Dal punto di vista previdenziale, questo comporta che, a fronte del decesso del coniuge più anziano, l'altro ha diritto alla pensione di reversibilità. Data la consistente differenza di età può accadere che una o uno 40-50enne o anche più giovane si ritrovi beneficiario di una pensione per il resto della sua vita, facendo aumentare in modo impreveduto il "costo" della pensione di cui era titolare il coniuge deceduto. Più che badanti attempate, quindi, il provvedimento riguarda giovani mogli o, per la parità dei sessi, toy boys.

Per questo motivo, con effetto sulle pensioni liquidate dal 2012, è stata introdotta la regola che a fronte di un matrimonio tra una persona ultrasessantenne e un'altra che sia più giovane di oltre vent'anni, l'importo della pensione di reversibilità derivante dalla morte del più anziano viene ridotto del 10% per ogni anno di matrimonio inferiore a 10. Ciò significa che se il matrimonio è durato almeno 10 anni, la pensione di reversibilità viene corrisposta interamente, altrimenti diventa il 90, l'80, il 70% e così via per ogni anno mancante ai dieci, fino ad azzerarsi. Secondo la Corte costituzionale, la disposizione (contenuta nell'articolo 18, comma 5 del decreto legge 98/2011) parte dal presupposto che tutti questi matrimoni sono fraudolenti, celebrati quindi con il solo scopo di garantire una rendita al coniuge più giovane. Ma per i giudici è un presupposto "fortemente dissonante rispetto all'evoluzione del costume sociale". Come dire che, rispetto al passato, ora è più comune che un anziano sposi un giovane. Inoltre non si può porre dei vincoli legati all'età in cui ci si sposa, perché sono estranei all'essenza e ai fini del vincolo coniugale.

La pensione di reversibilità ha un fondamento solidaristico, serve cioè a garantire un sostentamento alla vedova-vedovo e ha una finalità previdenziale presidiata dagli articoli 36 e 38 della Costituzione.

Per i giudici tagliare l'assegno va contro i diritti previdenziali del coniuge superstite.